



DEFINIZIONE n° 44 /2016
DEL 25/7/16

OGGETTO: archiviazione per sopravvenuto accordo definizione n°44/2016 promossa dall'utente
Colonna contro la società Telecom Italia s.p.a.-

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dr. Lucio Dalla Torre

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Dr.ssa Angela AUFIERO

-
- PREMESSO** che in data 09/05/2016 l'utente Colonna s.r.l. ha promosso una istanza di definizione mediante modello GU14, acquisita al protocollo di questo Servizio al n°5021 /COM in pari data, che vedeva come controparte la società Telecom Italia s.p.a.
- RILEVATO** che con del 06/06/2016 PROT. 05971/16, l'ufficio ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento ed ha fissato la data di comparizione delle stesse al 06.07.2016 successivamente rinviata al giorno 11/07/2016 per la discussione del reclamo e per verificare la possibile soluzione bonaria della controversia;
- PRESO ATTO** che con nota inviata via pec in data 20/07/2016 è stata trasmessa la copia dell'atto di accettazione dell'offerta transattiva fatta in sede di udienza il giorno 11/07/2016;
- VISTO** l'art. 20 del regolamento in materia di procedura di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera n.173/07/CONS. e successivamente modificato ed integrato con delibera n.597/11/CONS, delibera n.479/09/CONS., delibera n.95/08/CONS. e delibera n.502/08/CONS, il quale recita "se nel corso del procedimento la parte che aveva richiesto l'intervento dell'Autorità rinuncia alla propria istanza....., il Direttore dispone l'archiviazione del procedimento;
- VISTA** la legge 14 novembre 1995 n. 481 "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";
- VISTA** la legge 31 luglio 1997 n. 249 "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'articolo 1, comma 13, che prevede l'istituzione, quale organo funzionale dell'Autorità, dei comitati regionali per le comunicazioni e l'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 14, che attribuisce all'Autorità le competenze in materia di controversie tra gli utenti e i gestori;
- VISTA** la legge della regione Molise 26 agosto 2002 n. 18 recante "*istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)*" e successive modificazioni e integrazioni; **VISTO** l'art. 84 del decreto legislativo del 1 agosto 2003 n. 259 recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";
- VISTO** l'Accordo Quadro del 4/12/2008 tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito per brevità "AGCOM"), la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, che ha innovato la disciplina della delega di funzioni tra l'Autorità e i Comitati regionali per le comunicazioni, includendo tra le nuove funzioni delegabili anche quella relativa alla definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche;

VISTA la convenzione del 16 dicembre 2009 sottoscritta tra l'AGCOM e la Regione Molise, con la quale è stato assegnato il primo pacchetto di deleghe concernenti e la successiva convenzione del 14 dicembre 2011, che ha conferito al Co.Re.Com. Molise riguardante anche la "definizione delle controversie tra utenti e gestori della telefonia";

RITENUTO di dover procedere in merito all'archiviazione della istanza di definizione presentata dall'utente *Colonna s.r.l.*, nei confronti della società Telecom Italia s.p.a. per le sopracitate motivazione ed in forza delle disposizioni dettate dall'art. 20 del soprarichiamato regolamento

DETERMINA

per tutto quanto sopra riportato, di archiviare l'istanza di definizione prodotta dall'utente *Colonna s.r.l.* acquisita al protocollo di questo Servizio al n° *5024/COM* in data *09/05/2016* per la parte che vedeva come controparte la società Telecom Italia s.p.a.. atteso che tra le parti è avvenuta una transazione trasmessa mediante lettera di accettazione via PEC dell'offerta presentata in sede di udienza del 11/07/2016;

di stabilire, ai sensi del comma 3, dell'art. 20, del regolamento in materia di procedura di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera n.173/07/CONS e successive modifiche ed integrazioni, che le spese di procedura restano a carico delle parti;

di comunicare il presente provvedimento alle parti, unitamente ai documenti sopra richiamati, ovvero il verbale di udienza del 11/07/2016 e la nota di accettazione del 20/07/2016.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Angela AUFIERO



La presente è copia conforme all'originale che è conservato presso questa struttura.

Campobasso,

IL DIRIGENTE



VERBALE DI UDIENZA DI DEFINIZIONE

Contenzioso n°44/2016: 1 - Colonna s.r.l. / Telecom Italia S.p.a

Il giorno 11 del mese di luglio dell'anno duemilasedici, alle ore 11:00 presso la sede del CO.RE.COM. Molise sita in via XXIV Maggio, 130 a Campobasso si è tenuta l'udienza ex artt 14 e ss del regolamento di cui all'Allegato "A" della delibera 173/07/CONS, nell'ambito del contenzioso presentato, da : Colonna s.r.l.

Sono presenti per la Telecom Italia s.p.a. l'avv. Annalisa Pistelli contattata all'utenza telefonica 0669667000 06 dal n° privato 3495577815 del funzionario Lucio Dalla Torre, per l'utente, è presente l'avv. Giuseppe Vaccaro.

Preliminarmente il ricorrente dichiara che al momento non sono in corso altri giudizi pendenti per il medesimo disservizio denunciato.

L'avv. Giuseppe Vaccaro prende la parola, e riepiloga i fatti afferenti il reclamo in questione, presenta inoltre la copia del fax datata 22.01.2016 che la compagnia Telefonica ha inviato all'utente, che si allega al presente verbale.

Dopo ambia discussione, l'avv. Pistilli in nome e per conto della compagnia telefonica, propone a titolo di mero indennizzo la somma di €. 788,00 (settecentottantotto/00), e la somma di €.150,00 (centocinquanta/00) a titolo di spese di procedura; qualora la proposta sarà accettata, le somme saranno accreditate entro 90 giorni sul cc bancario dell'utente.

La parte ricorrente, si riserva di accettare la proposta formulata dalla compagnia telefonica, nel termine di giorni dieci lavorativi; del che viene redatto il presente verbale che letto ed approvato viene come appresso sottoscritto, ed inviato per PEC alla compagnia telefonica per la firma digitale

IL VERBALIZZANTE



LE PARTI PRESENTI

Studio Legale Vaccaro

Avv. Giuseppe Vaccaro

Avv. Tatiana Silvestro

Guglionesi, li 21.07.2016

Spett.le
Corecom Molise
Via XXIV Maggio n. 130
86100 - Campobasso -

Oggetto: Contenzioso n. 44/2016 - : Colonna Srl / Telecom Italia SpA

Con riferimento alla pratica sopra emarginata. Vi comunico per conto e nell'interesse della mia assistita Colonna Srl, con sede in San Martino in Pensilis alla Contrada Bosco Pontoni n. 245, in persona del suo legale rappresentante, Colonna di accettare, come in effetti con il presente atto accetto, le somme offerte da Telecom Italia Spa, pari ad €. 788,00 (settecentottantotto/00), a titolo di mero indennizzo e ad €. 150,00 (centocinquanta/00), a titolo di spese di procedura per la definizione del contenzioso n. 44/2016.

L'importo di cui sopra dovrà essere accreditato nel termine convenuto sul conto corrente della Colonna srl, accesso presso il MPS - agenzia di San Martino in Pensilis, il cui IBAN è il seguente: **IT 09 H 01030 41090 000000179936**.

La mia assistita Colonna Srl fa espressa riserva di intraprendere ogni azione risarcitoria nei confronti della Telecom Italia Spa dinanzi alla competente autorità Giudiziaria.

Con molta cordialità
Avv. Giuseppe Vaccaro

